SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

02A12648

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2002, n. **256.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2002, N. 200

All'articolo 1, al comma 1:

al capoverso 2, nell'alinea, dopo le parole: «a favore delle aziende agricole di cui al comma 1,» *sono inserite le seguenti:* «delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche,»;

al capoverso 2, lettera a), *le parole:* «fino al 50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino all'80 per cento» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985»;

al capoverso 2, lettera b), *le parole:* «dall'articolo unico, numero 5), lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 1985» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985»;

al capoverso 2, lettera c), *le parole:* «fino al 50 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino all'80 per cento» *e le parole da:* «in alternativa ai contributi» *fino alla fine della lettera sono soppresse;*

al capoverso 2, la lettera d) *è soppressa;*

al capoverso 2, dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali»;

*dopo il capoverso 2-*bis *è inserito il seguente:*

«*2-ter.* I limiti contributivi di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "lettera *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *b)*" ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « comma 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 5 »;

al comma 2, dopo le parole: « sui ricavi » *sono inserite le seguenti:* « , sulle strutture »; *le parole:* « Fondo riassicurativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « fondo per la riassicurazione dei rischi »; *dopo le parole:* « della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » *sono inserite le seguenti:* « così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole ».

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « luglio ed agosto » *sono sostituite dalle seguenti:* « luglio, agosto e settembre »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « euro 11.428.047 per l'anno 2002 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 16.428.047 per l'anno 2002 » *e le parole:* « 9.000.000 di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 11.000.000 di euro »; *al secondo periodo le parole:* « 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al » *sono sostituite dalle seguenti:* « 7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del »; *dopo le parole:* « l'accantonamento

relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali » *sono inserite le seguenti:* « , quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »; *le parole:* « di 9.000.000 di euro, » *sono sostituite dalle seguenti:* « , per 9.000.000 di euro » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. – *1*. Il comma 4-*ter* dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4-*ter*. Alle imprese di cui al comma 4-*bis*, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-*octies*, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003" ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1707):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle politiche agricole (ALEMANNO) il 16 settembre 2002.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 16 settembre 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 13ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 settembre 2002.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 19, 25, 26 settembre 2002; il 1º, 8, 10, 15 ottobre 2002.

Esaminato in aula il 15 ottobre 2002 ed approvato il 16 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3289):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 21 ottobre 2002 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, V, VI, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 22, 23, 24 ottobre 2002.

Esaminato in aula il 28 ottobre 2002 ed approvato il 5 novembre 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

02G0284

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. **257.**

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti gli italiani nel Mondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di italiani nel Mondo al relativo Ministro senza portafoglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la lettera *b)* è soppressa.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è riportato nella nota all'art. 1.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per l'argomento del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si veda nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 *(Riordino dei compiti operativi e gestionali).* — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) (lettera soppressa);

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *s)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'àmbito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere *f)* e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'àmbito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

7. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.

8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità.

9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

02G0289

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per il 2002 non è stato emanato;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2001, n. 112;

Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente in data 24 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1998, n. 1, 16 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1998, n. 249, 8 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 2000, n. 62, e 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 2001, n. 113;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 2001, n. 113, ha autorizzato l'ingresso di 83.000 cittadini stranieri non comunitari;

Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 2001-2003, dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del testo unico;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e stagionale;

Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale altamente qualificata;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Considerato che l'art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189, colloca gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private tra le categorie incluse nell'art. 27 del testo unico sull'immigrazione, e dunque al di fuori della programmazione dei flussi;

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;

Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine italiana;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso dell'anno 2001, con conseguente possibilità di accesso immediato al lavoro;

Visti e confermati i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 56.000 ingressi per lavoro stagionale e 3.000 per lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

ricercatori;

imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;

liberi professionisti;

collaboratori coordinati e continuativi;

soci e amministratori di società non cooperative;

artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 2.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei «dirigenti», entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998.

Art. 3.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 4.000 persone.

Art. 4.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, entro una quota massima di 10.000 persone, come di seguito ripartite:

3.000 cittadini albanesi;

2.000 cittadini tunisini;

2.000 cittadini marocchini;

1.000 cittadini egiziani;

500 cittadini nigeriani;

500 cittadini moldavi;

1.000 cittadini srilankesi.

Art. 5.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 4.000 persone.

Roma, 15 ottobre 2002

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2002, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 149

02A13129

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2002.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni. (Ordinanza n. 3250).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;

Considerato che l'evento sismico ha reso inagibili o parzialmente inagibili edifici pubblici e privati, nonché edifici di interesse storico ed artistico;

Visto il rapporto preliminare sui danni agli edifici pubblici e privati, redatto dalla regione Siciliana a seguito della campagna di sopralluoghi coordinati dal Centro operativo misto insediatosi presso l'Ufficio territoriale di governo di Palermo;

Vista la nota com. 136/63 pervenuta al Dipartimento della protezione civile il 24 settembre 2002 del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali, di cui al decreto interministeriale 133 del 23 gennaio 2001, concernente la stima sintetica provvisoria dei danni relativi ai beni di interesse storico-artistico;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti ed indifferibili;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione Siciliana, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1° ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001 e n. 3140 del 7 giugno 2001;

Vista la nota n. 539 del 26 febbraio 2002, con la quale la regione Siciliana ha chiesto l'adozione di norme di acceleramento e snellimento delle procedure per taluni obiettivi previsti dalla citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Sentito il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentito il prefetto di Palermo;

Sentiti la provincia ed il comune di Palermo;

D'intesa con la regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai comuni della provincia di Palermo nei quali, in relazione agli eventi sismici del 6 settembre 2002, è stata registrata un'intensità macrosismica (MCS) uguale o superiore al quinto grado.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Siciliana è nominato commissario delegato per le attività connesse alla messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche di pertinenza, del patrimonio edilizio pubblico regionale, degli edifici di interesse storico-artistico regionali, degli edifici di culto, nonché del patrimonio edilizio pubblico e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa il presidente della regione Siciliana - commissario delegato si avvale dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché di quelli degli

Enti locali e potrà, altresì, avvalersi della consulenza del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali da rischi naturali di cui al decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001.

2. Il prefetto di Palermo è nominato commissario delegato per le attività connesse alla messa in sicurezza degli edifici di proprietà dello Stato di competenza del Fondo edifici di culto gestito dal Ministero dell'interno e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa, il prefetto di Palermo - commissario delegato, potrà avvalersi delle strutture tecniche del Provveditorato alle opere pubbliche della regione Siciliana e della Soprintendenza regionale, della consulenza del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali da rischi naturali di cui al decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001, nonché di 5 unità di personale in servizio presso l'Ufficio territoriale del governo di Palermo. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili *pro-capite*, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

3. Il sindaco di Palermo è nominato commissario delegato per le attività connesse alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico comunale e privato del comune di Palermo e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa il sindaco di Palermo - Commissario delegato si avvale dei propri uffici e delle proprie strutture.

4. Il presidente della provincia di Palermo è nominato commissario delegato per le attività connesse alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio di proprietà provinciale e privato nella provincia di Palermo e per i successivi interventi di miglioramento o adeguamento sismico dei medesimi edifici danneggiati dal sisma del 6 settembre 2002. Per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa il presidente della provincia di Palermo - commissario delegato si avvale dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché di quelli degli enti locali.

5. I commissari delegati, negli ambiti di rispettiva competenza, provvedono ad adottare, anche a fronte della riscontrata persistenza dei fenomeni sismici, tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, ad eliminare situazioni di pericolo esistenti ed a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita.

6. Il presidente della provincia di Palermo - commissario delegato, è autorizzato ad avvalersi di unità di personale altamente specializzato da utilizzarsi per il supporto nell'attività di aiuto alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 6 settembre 2002. I relativi oneri pari a 50.000 mila euro sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6 della presente ordinanza.

7. Presso la presidenza della regione Siciliana è istituito un comitato presieduto dal presidente della regione Siciliana - commissario delegato e composto dal prefetto di Palermo - commissario delegato, dal presidente della provincia di Palermo - commissario delegato e dal sindaco di Palermo - commissario delegato, con funzioni di coordinamento delle iniziative commissariali e di indirizzo in relazione alla individuazione dei criteri di gestione degli interventi demandati agli stessi commissari delegati, e con il compito di provvedere al riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6 della presente ordinanza.

8. Il prefetto di Palermo - commissario delegato è autorizzato, avvalendosi delle medesime deroghe menzionate nell'art. 11 dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, nell'art. 7 dell'ordinanza n. 3224 del 28 giugno 2002 e nell'art. 5 dell'ordinanza n. 3199 del 24 aprile 2002, nonché di quelle di cui all'art. 7 della presente ordinanza, a realizzare tutti gli interventi di variante e messa in sicurezza del tratto di condotta del nuovo acquedotto di Scillato, interessato dal fenomeno franoso connesso all'evento sismico del 6 settembre 2002. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle economie derivanti dall'ordinanza 3224/2002 disponibili sulla contabilità del prefetto di Palermo - commissario delegato, nonché, ove insufficienti, sulle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 6 della presente ordinanza.

9. Presso la regione Siciliana è istituita una struttura temporanea di missione con il compito di supportare il comitato di coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, nonché per assolvere alle specifiche competenze di protezione civile del Dipartimento della protezione civile. La predetta struttura, coordinata da un dirigente di prima fascia, è composta da personale appartenente alla pubblica amministrazione che viene posto a disposizione della struttura medesima secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002. In favore del predetto personale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili *pro-capite*, ovvero, per il personale dirigente, di una retribuzione aggiuntiva pari al 20% della retribuzione di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Entro centoventi giorni dall'adozione della presente ordinanza, i commissari delegati predispongono appositi piani, recanti l'individuazione degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza degli edifici danneggiati in modo grave e significativo dalla crisi sismica del 6 settembre 2002. Nei piani dovranno essere specifi-

cati gli enti attuatori, i proprietari degli immobili, la localizzazione dei medesimi, l'esito dei sopralluoghi, da effettuarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'importo stimato di progetto, il contributo concedibile ed il tempo necessario per l'esecuzione dell'opera.

2. I piani predisposti dai commissari delegati sono sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, e sono resi esecutivi successivamente a tale presa d'atto.

3. I commissari delegati individuano nei rispettivi piani gli interventi urgenti ed indifferibili, che dovranno essere realizzati entro il termine di novanta giorni dalla data di presa d'atto di cui ai commi 2 e 5.

4. Agli interventi ricompresi nel piano di cui ai commi 1 e 5 si applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Ai fini di cui al presente comma può essere utilizzata la procedura della Conferenza di servizi, i cui termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla metà.

5. In conseguenza di ulteriori accertamenti effettuati dai soggetti preposti, i piani possono essere rimodulati per una sola volta. Tali rimodulazioni sono soggette alla preventiva presa d'atto di cui al comma 2, e potranno essere presentate entro sei mesi dalla prima presa d'atto.

Art. 4.

1. I commissari delegati, negli ambiti di rispettiva competenza, provvedono al rimborso agli enti locali degli oneri sostenuti per gli interventi disposti in emergenza al fine di assicurare i primi soccorsi, l'assistenza alla popolazione e la rimozione delle situazioni di pericolo.

2. Il sindaco di Palermo - commissario delegato provvede ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata distrutta totalmente o in parte, così come risultante dagli accertamenti tecnici coordinati dal Centro operativo misto presso l'Ufficio territoriale di governo di Palermo e dalle ordinanze sindacali emesse a seguito della crisi sismica del 6 settembre 2002, per la durata massima di dodici mesi, decorrenti dalla data di sgombero dall'immobile, un contributo per autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e comunque nel limite di € 100,00 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00.

3. I commissari delegati provvedono, nei limiti delle risorse stanziate dalla presente ordinanza, alla concessione ed erogazione dei contributi a favore dei soggetti pubblici e privati per il ripristino in condizioni di sicurezza e la riduzione del rischio dei beni immobili danneggiati e per la ripresa delle attività produttive, secondo un ordine di priorità preventivamente determinato nei piani di cui all'art. 3 e con le procedure di cui alla citata legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

1. Con propria relazione i commissari delegati, per il tramite della struttura temporanea di missione di cui al comma 9 dell'art. 2 della presente ordinanza, che esprime in merito le proprie eventuali valutazioni, riferiscono trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi da eseguire ai sensi della presente ordinanza e sull'impiego delle risorse statali all'uopo stanziate, attestando contestualmente che gli interventi ultimati hanno conseguito gli obiettivi di cui alla presente ordinanza, nelle forme e secondo le modalità di cui alla circolare n. 1 del 20 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000.

Art. 6.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ed agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente ordinanza è destinata la somma di 47,5 milioni di euro.

2. Per il potenziamento dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature logistiche del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo e per le ulteriori esigenze del Dipartimento della protezione civile anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della presente ordinanza, è destinata la somma di 2,5 milioni di euro.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilità n. 13 «protezione civile» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati a derogare alle seguenti disposizioni di legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, art. 42;

decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, articoli 5 e 7;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, art. 456, comma 12;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, art. 20;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18, 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14; 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*;

legge della regione Siciliana 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo primo, capo primo, articoli 2, 6 e 7, capo secondo, articoli 21, 23, 26, 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 24;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001;

decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, articolo 2-*sexies*;

Art. 8.

1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile verrà istituito un «Comitato di rientro nell'ordinario», con compiti propulsivi e di vigilanza sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza.

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di cui agli obiettivi *a*, *c*, *d*, *f*, *h*, *i*, *i-bis* (limitatamente alle infrastrutture non statali e agli edifici pubblici non statali), *i-ter* indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nei casi in cui la regione Siciliana non abbia già provveduto ad affidare gli incarichi di progettazione, il «disciplinare di incarico» da assegnare al progettista deve contemplare termini perentori per la consegna della progettazione nelle sue varie fasi. In caso di inadempienza, la presidenza della regione Siciliana, previa diffida ad adempiere, da effettuarsi entro un periodo di tempo massimo non superiore a sei mesi e non prorogabile, ha facoltà, anche su richiesta dell'Ente attuatore, di revocare l'incarico di progettazione affidato.

3. La revoca dall'incarico di progettazione è prevista anche nel caso che il progettista non ottemperi alle prescrizioni ed alle richieste di integrazioni e/o rielaborazioni nel termine di tempo assegnato dall'ufficio istruttore dell'Ente attuatore e/o dal presidente della Conferenza di servizi; in tal caso, ove ritenuto necessario, può essere assegnato al progettista inadempiente un ulteriore termine improrogabile di trenta giorni, trascorso il quale l'Ente e/o il presidente della Conferenza di servizi comunicano l'inadempienza alla presidenza della regione Siciliana per i conseguenti adempimenti connessi alla revoca dell'incarico affidato.

4. Per gli incarichi di progettazione già affidati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, la regione Siciliana, sentito l'Ente attuatore, assegnerà un termine perentorio per la presentazione definitiva del progetto trascorso il quale tali incarichi verranno revocati.

5. Ad esclusione degli interventi facenti parte dell'obiettivo c, indicato nell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, per l'approvazione dei progetti, l'Ente attuatore indice apposita Conferenza di servizi, da attuare entro quindici giorni dal parere positivo espresso dagli uffici istruttori competenti dell'Ente medesimo.

6. Alla Conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni, gli enti pubblici e/o privati che debbono esprimere il proprio parere sul progetto in esame. È obbligatoria la presenza del Genio civile, competente per territorio, della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, competente per territorio, nel caso che il progetto in esame riguardi opere vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 o vincoli di natura paesaggistica, dell'Assessorato regionale al territorio ed all'ambiente, nel caso che l'opera in esame costituisca variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il parere reso durante la conferenza dal rappresentante dell'amministrazione, ente pubblico e/o privato costituisce di fatto il parere di competenza che deve essere reso ai sensi delle vigenti disposizioni; in particolare, il parere reso dal Genio civile esaurisce gli obblighi derivanti dalla legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e n. 64 del 2 febbraio 1974, così come il parere reso dalla Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali esaurisce gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dalle normative vigenti nel campo della tutela paesaggistico-ambientale. Il parere espresso dall'Assessorato regionale al territorio ed all'ambiente, limitatamente all'opera all'esame della conferenza, costituisce approvazione regionale definitiva alla variante urbanistica.

7. Qualora alla Conferenza di servizi i rappresentanti invitati risultino assenti, o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

8. La Conferenza di servizi delibera a maggioranza semplice. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie per la rielaborazione, integrazione e/o completamento del progetto. In tale caso la Conferenza di servizi assegna un congruo termine al progettista per i conseguenti adempimenti progettuali. Nel caso di motivato dissenso definitivo sul progetto, espresso solo dalla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali o da un Ente delegato alla tutela paesaggistico-ambientale, l'Ente attuatore ha la facoltà di richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente della giunta regionale Siciliana, che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta, previa deliberazione della giunta regionale stessa.

9. La regione Siciliana, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, regolamenta con proprio atto i casi di ritardo grave da parte dell'Ente attuatore nell'attuazione degli interventi, prevedendo altresì eventuali procedure sostitutive.

Art. 10.

1. Per assicurare la regolarità dei finanziamenti delle opere incluse nei programmi della citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assessorato del bilancio e delle finanze della regione Siciliana provvede alla automatica reiscrizione nell'esercizio finanziario successivo di tutte le somme, passibili di perenzione, impegnate a favore dei soggetti delegati.

Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione dei precedenti articoli della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A13098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 novembre 2002.

Riconoscimento al sig. Amoroux Serge di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Amoroux Serge, nato il 28 febbraio 1949 a Vichy (Francia), cittadino francese, ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Rilevato che il richiedente è in possesso del Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) in psychopathologie conseguito presso l'Université de Rennes II - Haute Bretagne nella sessione 1977 e rilasciato in data 4 marzo 1987;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di psycologue ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un percorso accademico conclusosi con il conseguimento del D.E.S.S., su indicato, o del D.E.A (Diplome d'Etudes Approfondies);

Preso atto che il richiedente svolge attività professionale come psicologo clinico e psicoterapeuta in Francia, come documentato in atti;

Considerato, in particolare, che nel periodo dal 1976 al 2001, il richiedente ha esercitato in Francia le funzioni di psicologo clinico e di psicoterapeuta presso il Centro ospedaliero di Antibes-Juan-les-Pins;

Preso atto che il sig. Amoroux è membro del «Comitè consultatif de protection des personnes dans la recherche biomèdicale de Nice» in qualità di psicologo dall'agosto 1994;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 1º luglio e del 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale, e di psicoterapeuta, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Amoroux Serge, nato il 28 febbraio 1949 a Vichy (Francia), cittadino francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13050

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2002.

Legge n. 102/1990 (Fondo interventi nell'area Valtellina) - Impegno ed erogazione di € 63.420.907,00 in conto 2002 a favore della regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli intervalli di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenze zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la nota n. 29.2002-0043917 del 4 ottobre 2002 della regione Lombardia di richiesta della complessiva somma di € 63.421.000 per il finanziamento degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449 per l'anno 2002;

Ritenuto di dover impegnare e autorizzare sull'esercizio 2002 la disponibilità di € 63.420.907,00 a favore della regione Lombardia;

Autorizza:

Art. 1.

Il pagamento della somma di euro 63.420.907,00 a favore della regione Lombardia sempre per le finalità citate in premessa.

Art. 2.

L'onere di € 63.420.907,00 graverà sul cap. 7658 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A13022

DECRETO 18 ottobre 2002.

Assegnazione della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa nel comune di Vibo Valentia.

Il DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la disciplina delle attività di gioco, che dispongono che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro, sono riservati allo Stato, ed affidati al Ministero delle finanze che può effettuare la gestione o direttamente o a mezzo di persone fisiche o giuridiche che danno adeguata garanzia di idoneità;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 prima citato, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dello stesso Ente;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che ha trasferito al Ministero delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali, le competenze che erano dell'U.N.I.R.E. in materia di esercizio delle scommesse ippiche;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1999 con cui è stato approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche, che prevede il raggiungimento di 1000 punti di raccolta sul territorio nazionale;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa;

Visto il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni, n. 108 del 15 maggio 1999, con cui è stata indetta una gara pubblica europea per l'assegnazione di 671 concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del regolamento prima citato;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, del 28 settembre 1999, n. 228, con cui sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Vista la sentenza n. 5802/01 del 7 febbraio 2001, (pubblicata il 27 giugno 2001), della Sez. II del T.A.R. del Lazio;

Vista la nota, prot. n. 075428 del 19 luglio 2002, dell'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto di dover dare obbligatoriamente esecuzione alla predetta sentenza, con salvezza di ogni eventuale ulteriore atto dell'Amministrazione;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

La concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. [1].661 del comune di Vibo Valentia è assegnata alla «Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.», con sede legale in Benevento, via degli Atlantici n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2002

Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
TINO

Il Capo Dipartimento
della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

02A13023

DECRETO 25 ottobre 2002.

Decadimento della società «Let's Bet Ltd» dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa nel comune di Siracusa e nuova assegnazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la disciplina delle attività di gioco, che dispongono che l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro, sono riservati allo Stato, ed affidati al Ministero delle finanze che può effettuare la gestione o direttamente o a mezzo di persone fisiche o giuridiche che danno adeguata garanzia di idoneità;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 prima citato, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dello stesso Ente;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che ha trasferito al Ministero delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali, le competenze che erano dell'U.N.I.R.E. in materia di esercizio delle scommesse ippiche;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1999 con cui è stato approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche, che prevede il raggiungimento di 1000 punti di raccolta sul territorio nazionale;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa;

Visto il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni, n. 108 del 15 maggio 1999, con cui è stata indetta una gara pubblica europea per l'assegnazione di 671 concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del regolamento prima citato;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, del 28 settembre 1999, n. 228, con cui sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Considerato che con ricorso notificato in data 23 novembre 1999 la ditta «Calantropio Valeria» ha proposto ricorso avverso il decreto ministeriale 16 settembre 1999, con cui sono state avallate le proposte di aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa, ed in particolare quella relativa alla concessione n. [1].552 del comune di Siracusa, assegnata alla «Let's Bet Ltd»;

Considerato che la Sezione II del TAR del Lazio, con l'ordinanza n. 427 del 19 gennaio 2000, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione, contenuta nel suddetto ricorso e che la stessa, in seguito all'appello di parte, è stata accolta dalla Sezione II del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 1273/2000 del 10 marzo 2000;

Considerato che con decreto prot. n. 70105/2000 del 12 giugno 2000 è stata disposta la sospensione della predetta concessione;

Considerato che la «Let's Bet Ltd» ha proposto ricorso avverso il decreto di sospensione e che la Sezione II del TAR del Lazio ha respinto la relativa domanda incidentale dell'atto impugnato, con l'ordinanza n. 5397/2000 del 5 luglio 2000;

Preso atto che il TAR del Lazio ha riunito i ricorsi presentati rispettivamente dalle due ricorrenti e con la sentenza n. 3989/2002, pronunciata nella Camera di consiglio del 27 giugno 2001 e depositata in data 7 maggio 2002, ha accolto il ricorso della ditta «Calantropio Valeria», annullando «i provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse fatto valere dall'istante», ed ha respinto il ricorso della controinteressata;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La società «Let's Bet Ltd» è dichiarata decaduta dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. [1].552 del comune di Siracusa.

Art. 2.

La concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. [1].552 del comune di Siracusa è assegnata alla ditta Calantropio Valeria, con sede legale in via Antonello da Messina n. 38 - Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2002

Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
TINO

Il Capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

02A13063

DECRETO 12 novembre 2002.

Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 «Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001, concernente «Pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea»;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Elementi da indicare nei titoli di spesa

I titoli di spesa emessi per i pagamenti in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'UME (Unione monetaria europea), ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, oltre agli elementi previsti dalla vigente normativa di tesoreria riportano:

il codice BIC (Bank identifier code) identificativo della banca;

il codice IBAN (International bank address number) che esprime le coordinate bancarie del conto corrente indicato dal creditore.

I titoli di spesa vengono normalmente estinti mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore.

Ove il creditore non abbia indicato un conto corrente bancario o postale, il titolo di spesa viene reso estinguibile mediante commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore, da inviare all'indirizzo da riportare sul titolo. La Banca d'Italia individua la banca che effettua il servizio di pagamento.

Le amministrazioni militari possono emettere titoli di spesa a favore di persone fisiche, indicate con le complete generalità e con gli estremi del documento di riconoscimento da esibire all'atto del pagamento, da accreditare a favore della banca prescelta, designata con il codice BIC, per il successivo pagamento in contanti.

Gli organismi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Banca d'Italia modalità di effettuazione dei pagamenti atte a garantire la riservatezza delle operazioni.

I titoli di spesa previsti dai precedenti commi riportano l'indicazione della causale valutaria secondo le codifiche di cui all'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

Titoli di spesa cartacei

Nei titoli di spesa cartacei i codici BIC ed IBAN vengono indicati dopo il nominativo del beneficiario, la causale valutaria viene riportata nello spazio riservato alla causale di pagamento.

Possono essere emessi titoli collettivi accompagnati da elenchi, anche informatici, recanti i nominativi dei beneficiari, gli importi dovuti e gli altri elementi previsti dall'art. 1.

I titoli cartacei sono localizzati sulle tesorerie di competenza.

Art. 3.

Titoli di spesa informatici

I mandati informatici sono localizzati sulla Tesoreria centrale. La causale valutaria, i codici BIC e IBAN nel caso di pagamento mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero l'indirizzo del beneficiario nel caso di pagamento a mezzo assegno, sono riportati nel campo relativo alla causale. Ove quest'ultimo sia insufficiente a contenere anche la descrizione della causale, le amministrazioni emittenti indicano gli estremi del protocollo di una successiva nota integrativa che viene trasmessa alla Tesoreria centrale, contenente l'indicazione della causale di pagamento. Tale nota fa riferimento agli estremi del mandato.

Il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti relativi ad ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero emette mandati informatici per l'importo globale dei pagamenti da eseguire indicando la prima delle sedi all'estero beneficiarie seguita dalla locuzione «ed altri». Per tali mandati, in allegato, il SICOGE (Sistema informatico di contabilità gestionale finanziaria) invia al SIRGS (Sistema informatico della ragioneria generale dello Stato) e questi all'amministrazione centrale della Banca d'Italia l'elenco delle sedi beneficiarie contenente:

gli estremi di riferimento del mandato;

le sedi beneficiarie e il codice che consente di individuare il funzionario delegato operante presso la sede all'estero in favore del quale viene emesso l'ordine di rimessa;

l'importo spettante a ciascuna sede e la relativa causale di pagamento;

le modalità di pagamento e gli altri elementi di cui all'art. 1;

il totale degli importi ricompresi nell'elenco, che deve coincidere con l'importo del mandato.

Le relative procedure saranno realizzate previi accordi tra il Ministero degli affari esteri, la Banca d'Italia e il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato.

I pagamenti di cui al secondo comma hanno valore di ordini di rimessa.

In via transitoria, sino a che non siano realizzate le procedure volte a finalizzare automaticamente le disposizioni di pagamento sul sistema TARGET (Trans european automated real time gross settlement express transfer, Sistema transeuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale), per i mandati di cui al secondo comma il Ministero degli affari esteri invia alla predetta amministrazione della Banca d'Italia il previsto elenco delle sedi beneficiarie con gli elementi richiesti su supporto cartaceo e/o supporto magnetico.

Art. 4.

Titoli di spesa per il pagamento di pensioni ed assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato

Il pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato, effettuato tramite gli Istituti di credito corrispondenti del Tesoro o le rappresentanze diplomatiche o consolari è disposto a cura dell'amministrazione ordinante con cadenza bimestrale nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato con titoli di spesa da estinguersi, con le modalità previste dall'art. 1 del presente decreto, a favore degli Istituti di credito o delle rappresentanze diplomatiche o consolari. Questi ultimi effettuano il pagamento ai beneficiari, secondo le modalità in vigore ed in base agli elenchi descrittivi e ai supporti informatici ad essi inviati dall'Amministrazione ordinante.

Trascorsi tre mesi dalla scadenza delle rate, gli Istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono alla Banca d'Italia, con le modalità di cui all'art. 8, comma 1, gli importi non pagati con l'indicazione del bimestre a cui si riferiscono. Detti importi sono versati cumulativamente al Capo X, capitolo 2368 a cura della Banca d'Italia, la quale trasmette la relativa quietanza all'amministrazione ordinante.

Contemporaneamente gli Istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono all'amministrazione ordinante gli elenchi descrittivi evidenziando in una apposita distinta le partite di spesa non pagate e l'importo totale restituito alla Banca d'Italia.

Per il pagamento in euro in ambito UME delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato l'amministrazione ordinante può altresì emettere un titolo per l'importo globale dei pagamenti da eseguire a carico di ciascun capitolo di spesa, indicando il primo dei beneficiari seguito dalla locuzione «ed altri». Tali titoli sono trasmessi anche per via informatica alla Banca d'Italia, con flusso separato rispetto ai pagamenti domestici. A fronte di ciascun titolo l'amministrazione ordinante invia all'amministrazione centrale della Banca d'Italia l'elenco dei creditori che dovrà riportare gli estremi di riferimento del titolo di spesa e indicare, oltre agli elementi previsti dall'art. 1:

le generalità dei beneficiari;

il numero di iscrizione delle partite di spesa;

il mese di esigibilità.

Gli importi non potuti accreditare ai conti correnti bancari o postali e quelli degli assegni bancari non potuti recapitare, sono versati cumulativamente al Capo X capitolo 2368 a cura della stessa Banca d'Italia la quale trasmette la relativa quietanza all'amministrazione ordinante con l'indicazione dei pagamenti a cui le somme si riferiscono.

Art. 5.

Esecuzione dei pagamenti

La Banca d'Italia estingue i titoli di spesa ed immette le disposizioni di pagamento nel sistema TARGET nel tempo tecnico necessario. Nei casi di pagamenti disposti con un titolo di spesa di importo globale accompagnato da un elenco di beneficiari, i pagamenti possono essere ripartiti su diverse giornate. In tale ipotesi il titolo di spesa viene esitato sotto la data di esecuzione dell'ultimo pagamento; i pagamenti nel frattempo eseguiti vengono scritturati al conto sospeso collettivi.

Art. 6.

Aperture di credito documentario

I pagamenti effettuati mediante aperture di credito documentario in euro nell'UME vengono gestiti dall'Ufficio italiano dei cambi.

A tal fine le amministrazioni ordinanti emettono, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, da accreditare sul conto E712000000 che l'Ufficio italiano dei cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento ai beneficiari.

Le amministrazioni richiedenti inviano inoltre all'Ufficio italiano dei cambi idonee richieste accompagnate dalla copia del titolo di spesa e contenenti, oltre a quelli indicati dall'art. 1, i seguenti elementi:

causale del pagamento;

scadenza del credito documentario;

condizioni del credito documentario (revocabile/non revocabile, trasferibile/non trasferibile, da confermare/da non confermare);

modalità delle spedizioni o dei pagamenti;

indicazione dettagliata dei documenti richiesti a fronte di utilizzi del credito documentario.

Art. 7.

Pagamenti non andati a buon fine

Nel caso di importi non potuti accreditare ai conti correnti bancari o postali, ovvero di assegni bancari non potuti recapitare, con esclusione di quelli relativi ai titoli di spesa di cui all'art. 4, la Banca d'Italia versa le somme:

sul conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale a favore del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA (Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni), ai sensi dell'art. 544-*bis* delle IGST (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro), nel caso di mandati informatici;

sulle contabilità speciali sulle quali furono tratti i relativi titoli di spesa, ove il pagamento sia stato disposto con ordinativi di contabilità speciale.

Negli altri casi vengono costituiti depositi provvisori ai sensi dell'art. 544 delle IGST.

Nel caso di titoli di cui agli articoli 2 e 3 le quote stornate vengono contabilizzate con singoli documenti di entrata inviati dalla Banca d'Italia alle amministrazioni interessate.

Art. 8.

Pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato in euro in Unione monetaria europea

I pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato in euro e in UME sono eseguiti di norma a mezzo bonifici bancari o postali tramite il sistema TARGET a favore della Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato (codice BIC: BITA IT R1 343) che provvede alla contabilizzazione della somma a favore del beneficiario finale. A tal fine nella causale del versamento sono riportate, oltre al motivo del pagamento, tutte le indicazioni riguardanti l'esatta imputazione delle somme fornite al debitore dalle amministrazioni creditrici che acquisiscono la relativa quietanza. Ove il versamento affluisca al bilancio dello Stato, le quietanze vengono inviate all'ufficio di bilancio interno al Ministero competente per il successivo inoltro all'ufficio amministrativo interessato del Ministero medesimo.

I pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato possono essere effettuati anche con vaglia postali internazionali intestati alla predetta Tesoreria, recanti nella causale l'indicazione dell'imputazione.

La ricevuta di bonifico e quella del vaglia postale internazionale hanno potere liberatorio nei confronti del versante.

Le somme relative a pagamenti di dubbia imputazione affluiscono transitoriamente in un apposito conto corrente di tesoreria. Accertata la loro destinazione, vengono attribuite al beneficiario finale.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A13114

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2002.

Sostituzione di un componente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge che istituisce presso il Ministero della salute la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ne stabilisce la composizione;

Visto il decreto 12 marzo 2001, recante «Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» ed in particolare l'art. 4;

Vista la nota del Consiglio nazionale dei chimici del 20 dicembre 2001 con la quale, in sostituzione del deceduto prof. Emilio Marozzi, comunicava la designazione del dott. Elio Calabrese, tossicologo forense, quale componente della Commissione predetta;

Decreta:

Art. 1.

È nominato componente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive il dott. Elio Calabrese, tossicologo forense, ex art. 3, comma 3, lettera *h)* e comma 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in sostituzione del deceduto prof. Emilio Marozzi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

02A13024

DECRETO 29 ottobre 2002.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali ad uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
ALIMENTI E NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, recante attuazione delle direttive 81/851/CEE, 87/20/CEE, 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari ed in particolare il capo V agli articoli 20 e seguenti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il regolamento CEE 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, recante una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

Visto i decreti direttoriali 3 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 260 del 6 novembre 1998) e 10 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 178 del 1° agosto 2000) con i quali è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio di talune delle specialità medicinali ad uso veterinario indicate nella parte dispositiva del presente decreto perché non rispondenti alla normativa vigente;

Viste le note delle ditte titolari delle autorizzazioni con le quali esse rinunciano all'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Considerata, infine, l'importanza rivestita dall'impiego di medicinali veterinari nella produzione agricola e la necessità che, a tutela della salute pubblica, essi siano somministrati secondo le modalità di impiego approvate, in modo da garantire l'assenza di residui nella filiera alimentare e l'innocuità del prodotto finale;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio suddette;

Decreta:

Art. 1.

È revocata, per le motivazioni citate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali ad uso veterinario:

Ditta	Prodotto	Forma farmaceutica	Numero A.I.C.
Adisseo Filozoo	Worm stop 22,5%	premiscela med. sacco da 10	102664024
		premiscela med. sacco da 25 kg	102664012
Ati S.r.l.	Carbedrina caff	ast. da 3 fiale da 5 ml	101833010
	Carbedrina	ast. da 3 fiale da 5 ml	101833034
		ast. da 3 fiale da 10 ml	101833046
	Carbedrina gocce	fl. da 50 ml	101833022
Ceva Vetem	Vettrimicina pomata F	pomata 4 sir. da 7 g	101527024
		pomata 20 sir. da 7 g	101527012
Esoform	Nampor 3	presidio med. chir.	reg. 6759
Farmaceutici Gellini	DCA	fl. da 100 ml	102057015
	Enterex polvere		
	Flucortin retard	fl. da 50 ml	102066038
	Flucortin	fl. da 20 ml	102066026
		fl. da 50 ml	102066014
	Kanamast	4 tubi siringa da 5 g	102083019
	Metrozon granulato	fl. da 10 g	102092018
	Pirocide	fl. da 1 g	102099037
		fl. da 5 g	102099025

Ditta	Prodotto	Forma farmaceutica	Numero A.I.C.
		100 buste da 1,05 g cad.	102099013
	Prostacept	fl. da 2 ml	102102011
		fl. da 10 ml	102102023
	Sasedinas	blister da 20 boli	102106010
	Sedinas		
	Zooallergico	5 fl. da 10 ml	102125010
		fl. da 50 ml	102125022
Fatro	Atenas boli	sc. da 12 boli	101704056
	Fa.Try.Banil	fl. da 50 ml	101738019
		fl. da 250 ml	101738021
	Fluimetril	4 pessari	100254010
		40 pessari	100254022
	Nalidone	pasta os 3 sir. 10 ml	101756017
		pasta os 12 sir. 10 ml	101756031
		sosp. os 75 ml	101756029
	Neo Laxovete	fl. da 200 ml	100037011
	Noviten	pasta os 12 sir.	100053026
		polvere bar. da 100 g	100053038
	Atenas polvere	polvere	101704029
	Nevonal	P.N.C.	reg. n. 13528
Intervet Italia S.p.a.	Rifijet	4 sir.	101922019
		12 sir.	101922021
Teknofarma S.p.a.	Anchilen V	polvere sc. 100 g	102200021
		soluzione - fl. multidose	102200023
Tre I	Coliban	polv. os bar. da 100 g	100149018

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il direttore generale: MARABELLI

02A13045

ORDINANZA 1° ottobre 2002.

Norme relative al divieto di utilizzo di test diagnostici in vivo per le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della sanità 7 gennaio 2000 e successive modifiche;

Vista la decisione della Commissione 98/272/ del 5 giugno 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, in particolare, dal regolamento (CE) 1248/2001 della Commissione europea;

Considerato che, allo stato attuale, non vi sono elementi che comprovino la veridicità dei presupposti scientifici che sono alla base dei test in vivo attualmente in commercio per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Considerato che in base al regolamento (CE) 999/2001 e successive modifiche, le uniche prove autorizzate ai fini diagnostici della BSE sono quelle indicate nell'allegato III capitolo C del medesimo regolamento;

Considerato che la Commissione europea non ha sottoposto a processo di validazione alcuna metodica per le encefalopatie spongiformi trasmissibili da effettuarsi su animali ancora in vita;

Visto e preso atto del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 23 luglio 2002 che conferma la non idoneità alla diagnosi delle encefalopatie spongiformi animali mediante i kit *intravitam* attualmente in commercio;

Ritenuto che i possibili falsi positivi rilevabili a seguito dell'utilizzo dei test in questione possono indurre a sottrarre gli animali dai controlli ufficiali obbligatori per BSE, alimentando in tal modo le macellazioni clandestine e il relativo mercato con gravi rischi per la salute dei consumatori;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ordina:

Art. 1.

1) Sono vietate la commercializzazione e l'utilizzo di metodiche in vivo per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

2) Fino alla avvenuta validazione ufficiale da parte della Commissione europea delle metodiche in vivo per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, il Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, può autorizzarne l'impiego, a soli fini sperimentali e stabilendone le relative modalità, esclusivamente a favore di istituti ufficialmente riconosciuti che ne facciano motivata richiesta.

La presente ordinanza ha validità di un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 241

02A13102

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 ottobre 2002.

Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e art. 65, lettera c-*nonies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 17 ottobre 1996, n. 534;

Vista la legge 1° dicembre 1997, n. 420;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la legge 12 luglio 1999, n. 237;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare l'art. 38, recante «misure in materia fiscali», che prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali individui, con proprio decreto, periodicamente, sulla base dei criteri definiti sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, e delle quote da assegnare a ciascuno di essi nell'ambito della somma complessiva indicata al comma 3 del citato art. 38;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2001 di individuazione delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro;

Considerato che la conferenza unificata nella seduta del 22 marzo 2001 ha raccomandato al Ministro per i beni e le attività culturali di verificare la possibilità di procedere ad aggiornamenti periodici del decreto, al fine di valutare la possibilità e le modalità di identificazione di quei soggetti privati che, pur svolgendo meritoria attività nell'ambito dei beni culturali e dello spettacolo, essendo di recente costituzione, non percepiscono contributi dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali;

Ritenuto opportuno rivedere il decreto dell'11 aprile 2001, accogliendo le osservazioni formulate dalla conferenza unificata;

Decreta:

Art. 1.

1. Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati:

a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;

b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;

c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;

d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;

e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici, ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;

f) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;

g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;

h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;

i) le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e segg. decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

Art. 2.

1. La quota spettante a ciascuno dei soggetti elencati al comma 1 dell'art. 1 è così di seguito determinata:

a) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, lettera *c-nonies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, sia pari o inferiore alla somma complessiva compatibile, di cui al comma 3 del citato art. 38, la quota di ciascun soggetto corrisponde al totale delle somme singolarmente ricevute nel corso dell'anno di imposta;

b) qualora il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, la quota assegnata a ciascun soggetto è così determinata:

*b*1) determinazione del totale delle somme singolarmente ricevute;

*b*2) determinazione della somma in eccesso per il caso singolo mediante applicazione alla somma *sub*-*b*1) della percentuale corrispondente al rapporto derivante dalla differenza tra le somme complessivamente erogate e la somma complessiva compatibile, rispetto alle somme complessivamente erogate;

*b*3) determinazione della quota singola come risultante dalla differenza tra *b*1) e *b*2).

2. La somma determinata ai sensi del comma l, *sub*-*b*2) costituisce la base imponibile per l'applicazione dell'aliquota del 37% (o diversa aliquota che sarà determinata) e per la conseguente determinazione delle somme da versare all'erario.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali — Segretariato generale, curerà la comunicazione ai soggetti beneficiari della quota loro assegnata quale determinata ai sensi del comma 1, lettera *b)*, e della conseguente somma da versare all'erario; la stessa comunicazione sarà effettuata anche al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la somma dello stanziamento complessivo per l'anno 2002 è fissata in € 90.379.600,00.

Art. 3.

1. Per «finalità» e «attività» nel settore dei beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e le attività culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attività di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. Per «finalità» e «attività» di spettacolo si intendono tutte le attività finanziabili ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163, e rientranti nelle previsioni dell'art. 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 4.

1. I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali — Segretariato generale, ed al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta, avendo cura di specificare le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali, ed i soggetti beneficiari.

Art. 5.

l. I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali di cui al presente decreto sono tenuti a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali — Segretariato generale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute avendo cura di specificare le generalità complete del soggetto erogatore e le «finalità» o «attività» per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle relative erogazioni.

3. Ai fini del presente decreto, sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante.

Art. 6.

l. Le somme relative ad erogazioni liberali disposte a favore dello Stato per il perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo di cui al presente decreto, affluiscono, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 12 luglio 1999, n. 237, all'entrata del bilancio dello Stato mediante versamento presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, effettuato direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero ai quali farà carico la realizzazione dell'attività prevista.

2. Il funzionario incaricato della gestione delle erogazioni librali presenta annualmente al Segretariato generale per il tramite della direzione generale di appartenenza, il rendiconto relativo all'impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 272

02A13100

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 ottobre 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a € 31.556.378,72.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 6 e del 20 novembre 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate;

Ditta: ASPIRMIG SRL
Torino - TO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4569

Titolo del progetto: Sviluppo di supporti tecnologici innovativi e studio di tecniche operative ergonomiche in operazione di saldatura, volti a ridurre il sovraccarico biomeccanico negli arti superiori del personale impiegato

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 20/08/00

Costo ammesso Euro = 872.295,70= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 872.295,70=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	357.388,17	0,00	514.907,53	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =497.208,55=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =199.755,72=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto di finanziamento deve essere subordinata al positivo esito di una nuova verifica sul primo paramentro (CN/CP-I), da effettuarsi sulla base del patrimonio netto risultante alla data dell'effettuazione dell'aumento di capitale sociale preannunciato dalla richiedente. Prima della stipula del contratto i soci dovranno apportare mezzi freschi per almeno 269.590,51euro, nella forma di aumento di capitale e/o di finanziamento infruttifero, e che si impegnino, nel caso del finanziamento infruttifero a non chiederne la restituzione prima della conclusione della ricerca. La stipula del contratto, inoltre, deve essere subordinata all'assunzione di 4 unità affinchè l'organico, al momento della messa in esecuzione del progetto risulti costituito al minimo da 16 unità operative, come dichiarato in domanda.

Ditta: CELASCHI S.P.A.
Vigolzone - PC (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4118

Titolo del progetto: Centro prototipale di lavoro Robotizzato non presidiato, per la realizzazione di serramenti, ad elevata efficienza e flessibilità produttiva.

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 27/07/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 25/07/00

Costo ammesso Euro = 2.357.883,97= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 653.576,21=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.704.307,77=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	653.576,21	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.704.307,77	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.650.518,78=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =332.461,64=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 5 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 10 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: COROB SPA
San Felice Sul Panaro - MO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7902

Titolo del progetto: Dispositivo mescolatore per prodotti vernicianti.

Durata e data inizio progetto: Mesi 18 dal 15/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 09/11/00

Costo ammesso Euro = 845.233,36= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 493.009,76=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 352.223,61=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	472.351,48	20.658,28	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	341.894,47	10.329,14	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =588.282,42=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =161.439,57=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FAG S.R.L.
CAMPOCAVALLO DI OSIMO - AN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4499

Titolo del progetto: Sviluppo di un nuovo sistema di lavorazione di cornici in argento attraverso la progettazione e realizzazione di più isole pilota automatiche di lavoro.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 17/08/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 16/08/00

Costo ammesso Euro = 2.054.930,36= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 726.654,86=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.328.275,50=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	726.654,86	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.328.275,50	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =924.718,66=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =828.136,93=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Centrobanca Banca S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FANTONI S.p.A.
Osoppo - UD (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 724

Titolo del progetto: Nuovi collanti a base di resine urea/formaldeide per la produzione di pannelli di fibra di legno a basso rilascio di formaldeide.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/01/01

Costo ammesso Euro = 3.722.104,87= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.799.335,84=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.922.769,04=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.799.335,84	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.922.769,04	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.605.473,41=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =640.202,04=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FILATURA DI GRIGNASCO S.P.A.
GRIGNASCO - NO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7972

Titolo del progetto: Progettazione e realizzazione di un sistema organizzativo-informatico finalizzato alla integrazione della catena del valore del tessile-maglieria con l'utilizzo delle tecnologie WEB.

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 02/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 26/11/00

Costo ammesso Euro = 2.148.977,16= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 729.237,14=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.419.740,02=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	664.680,03	0,00	64.557,11	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.419.740,02	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.499.986,06=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =326.644,53=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 5 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 10 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Capitolato tecnico unico con il progetto n. 7972/B presentato dalla PRAXI SpA.

Ditta: GRUPPO BERTOLASO SPA
Zimella - VR (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7998

Titolo del progetto: Minimizzazione della contaminazione da batteri e da ossigeno di prodotti alimentari liquidi durante le fasi di imbottigliamento automatico.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/12/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 27/11/00

Costo ammesso Euro = 2.188.227,88= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.397.015,91=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 791.211,97=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.397.015,91	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	791.211,97	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.203.525,33=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =754.938,62=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MAGNETEK S.P.A.
Terranuova Bracciolini - AR (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 8280

Titolo del progetto: Sistema di controllo per la gestione remota delle stazioni di energia di telecomunicazioni, con menagement predittivo del funzionamento degli apparati.

Durata e data inizio progetto: Mesi 37 dal 07/12/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 07/12/00

Costo ammesso Euro = 2.744.968,42= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 997.278,27=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.747.690,15=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	997.278,27	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.747.690,15	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.921.477,89=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =422.725,14=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: MPS Merchant S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: OPOCRIN S.P.A.
Corlo di formigine - MO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 2453

Titolo del progetto: inibizione della formazione del colore nelle soluzioni di derivati eparinici

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/03/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 21/02/01

Costo ammesso Euro = 3.206.164,43= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.473.828,55=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 732.335,88=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.473.828,55	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	732.335,88	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.923.698,66=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.009.941,80=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ORLANDI SPA
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7185

Titolo del progetto: Impianto AERLACE: Studio di un impianto pilota per la realizzazione di tessuto non tessuto TNT a carica batteria controllata, da impiegare nei settori igenico, sanitario e cosmetico.

Durata e data inizio progetto: Mesi 20 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/10/00

Costo ammesso Euro = 3.762.904,97= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 558.289,91=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 3.204.615,06=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	558.289,91	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.204.615,06	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.634.033,48=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =459.074,41=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: PRAXI S.P.A.
TORINO - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7972/B

Titolo del progetto: Progettazione e realizzazione di un sistema organizzativo-informatico finalizzato alla integrazione della catena del valore del tessile-maglieria con l'utilizzo delle tecnologie WEB.

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 02/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 26/11/00

Costo ammesso Euro = 2.049.300,98= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 692.568,70=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.356.732,27=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	628.011,59	0,00	64.557,11	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.356.732,27	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.430.412,08=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =311.493,75=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 5 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 10 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Capitolato tecnico unico con il progetto n. 7972 presentato dalla FILATURA DI GRIGNASCO SpA.

Ditta: PROJECT AUTOMATION SPA
Monza - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4694

Titolo del progetto: Intelligent Light Rail Train.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 01/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 23/08/00

Costo ammesso Euro = 1.965.634,96= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 868.164,05=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.097.470,91=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	868.164,05	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.097.470,91	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.081.099,23=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =621.140,65=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ROSLER ITALIANA SRL
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2814

Titolo del progetto: Definizione e lo sviluppo di una tecnologia innovativa per la realizzazione di un nuovo processo di vibrofinitura in massa, di minimo impatto ambientale e di massima sicurezza

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 12/03/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 11/03/01

Costo ammesso Euro = 4.889.813,92= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 2.935.541,01=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.954.272,91=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.935.541,01	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.954.272,91	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =3.422.869,74=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =929.064,64=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Centrobanca Banca S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 10286

Titolo del progetto: BIO2REMEDIATION. Induzione di processi depurativi naturali, nella laguna di Venezia, tramite utilizzo di atmosfere modificate.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 09/01/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 09/01/00

Costo ammesso Euro = 1.084.559,49= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 608.386,23=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 476.173,26=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	608.386,23	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	476.173,26	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =759.191,64=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =199.558,95=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: THERMITAL S.P.A.
Volpago del Montello - TV (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 3414

Titolo del progetto: Originale sistema di telegestione e teleassistenza per sistemi di generazione termica.

Durata e data inizio progetto: Mesi 48 dal 01/04/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/03/01

Costo ammesso Euro = 2.687.641,70= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 464.811,21=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 2.222.830,49=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	464.811,21	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.222.830,49	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.881.349,19=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =335.955,21=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 5 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 10 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in € 31.556.378,72 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A12967

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - pubblico registro automobilistico, nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 1850 del 15 ottobre 2002, la chiusura al pubblico il giorno 18 ottobre 2002 per sciopero del personale indetto dalle Organizzazioni sindacali C.G.I.L.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 405/2002 del 17 ottobre 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 30 ottobre 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A12964

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - pubblico registro automobilistico, nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 2437 del 18 ottobre 2002, la chiusura al pubblico il giorno 18 ottobre 2002 per sciopero del personale indetto dalle Organizzazioni sindacali C.G.I.L.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 409/2002 del 21 ottobre 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 30 ottobre 2002

Il direttore regionale: VIOLA

02A12965

DECRETO 8 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 2 ottobre 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 2 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A13186

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 8 novembre 2002.

Rettifica all'allegato *A* al decreto n. 18768 del 31 maggio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPS.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPS dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 3002081 del 10 maggio 2002;

Viste le note n. 074/P.I./2002 del 7 ottobre 2002 e n. 3004736 del 31 ottobre 2002 con le quali l'INPS ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 18768 del 31 maggio 2002;

Visto l'art. 6 del decreto dirigenziale n. 18768 del 31 maggio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 18768 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 è modificato come segue:

I seguenti immobili sono così rettificati:

l'immobile sito in Iglesias (Cagliari) - via 2 Giugno - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, fermi restando gli altri dati catastali è identificato dal numero civico 4;

per gli immobili in Trieste foglio 28 - particelle 7421/7422/7552/7420 - di cui alla pagina 88 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 si precisa che l'intestazione esatta della via è Giovanni Schiapparelli anziché Giovanni Schiapareli;

per l'immobile sito in Galliera Veneta (Padova) via Roma - foglio 9 - particella 141 - di cui alla pagina 88 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 è inserita nella casella relativa al numero civico l'abbreviazione «snc».

I seguenti immobili sono eliminati:

Oppido Mamertina (Reggio Calabria) - via A. Maria Curcio, 17 - foglio 61 - particella 970 - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

Oppido Mamertina (Reggio Calabria) - via A. Maria Curcio, 35 - foglio 61 - particella 950 - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

Oppido Mamertina (Reggio Calabria) - via Cimitero, 37 - foglio 30 - particella 292 - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

Oppido Mamertina (Reggio Calabria) - via Seminario, 43/45 - foglio 61 - particella 965 - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

Oppido Mamertina (Reggio Calabria) - via Terni, 16 - foglio 39 - particella 100 - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

Oppido Mamertina (Reggio Calabria) - via Trimpoli, 19 - foglio 13 - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

Oppido Mamertina (Reggio Calabria) - via Tuba, 84/86 - foglio 39 - particella 356 di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

Sinopoli (Reggio Calabria) - via V. Emanuele, 110/112 - foglio 10 - particella 338 - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

Massa Carrara - via Cucchiari, 1 - foglio 3 - particella 242 - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

Rivoli (Torino) - via Sestriere, 67 - foglio 20 - particella 586 - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002;

San Giuliano Terme (Pisa) - via delle Sorgenti, 12 - foglio 56 - particelle 77/115 - di cui alla pagina 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore: SPITZ

02A13095

DECRETO 8 novembre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà indivisa dell'INPS e dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Viste le note n. 3003310 del 18 luglio 2002, n. 3003976 del 23 settembre 2002, n. 074/PI/2002 del 7 ottobre 2002 e n. 3004783 del 5 novembre 2002 con le quali l'INPS ha trasmesso un elenco di immobili o di porzioni di immobili pervenuti in proprietà *pro quota* allo stesso e all'INAIL a seguito della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

I beni immobili di seguito indicati sono di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura rispettivamente del 90% e del 10% delle quote di devoluzione fissate dal citato decreto 23 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996:

Città	Indirizzo	Civico	Foglio	Particella	Quota di proprietà
Oppido Mamertina (Reggio Calabria)	Via A. Maria Curcio	17	61	970	1/5
Oppido Mamertina (Reggio Calabria)	Via A. Maria Curcio	35	61	950	1/5
Oppido Mamertina (Reggio Calabria)	Via Cimitero	37	30	292	1/5
Oppido Mamertina (Reggio Calabria)	Via Seminario	43/45	61	965	1/2
Oppido Mamertina (Reggio Calabria)	Via Terni	16	39	100	100%
Platì (Reggio Calabria)	Via Trimpoli	19	13		100%
Oppido Mamertina (Reggio Calabria)	Via Tuba	84/86	39	356	100%
Sinopoli (Reggio Calabria)	Via V. Emanuele	110/112	10	338	100%

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura rispettivamente del 90% e del 10% delle quote di devoluzione fissate dal citato decreto 23 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996 e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore: SPITZ

02A13096

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 2002), **coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2002, n. 256** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituito dai seguenti:

«*2.* Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, *delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche*, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale *fino all'80 per cento* del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. *In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985*;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto *dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale *fino all'80 per cento* per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;

d) (lettera soppressa dalla legge di conversione);

d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate».

2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale», come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva).* — 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. *Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2.* Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subìti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, *delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche*, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale *fino all'80 per cento* del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. *In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985*;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, *primo comma*, numero 5), lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale fino *all'80* per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;

d) (soppressa);

d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2-*bis*. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate.

2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 2, comma 2.

5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due o più anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.».

— Si trascrive il testo dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, recante «Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario»:

«*Articolo unico*. — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione, previste dalla vigente normativa in materia di credito agrario, sono così determinati:

1) operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi:

a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro;

b) per le zone depresse e svantaggiate del centro-nord: 40% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le altre zone del Paese: 60% del tasso di riferimento come sopra precisato;

2) operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal concorso pubblico negli interessi:

a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro;

b) per le zone depresse e svantaggiate del centro-nord: 40% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le altre zone del Paese: 55% del tasso di riferimento come sopra precisato;

3) operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione: 40% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro per i relativi comparti creditizi;

4) operazioni di credito agrario di miglioramento previste dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio CEE in data 12 marzo 1985:

a) per le zone montane e svantaggiate e per quelle del Mezzogiorno: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro;

b) per le zone depresse del centro-nord: 30% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le altre zone del Paese: 50% del tasso di riferimento come sopra precisato;

5) operazioni di soccorso:

a) prestiti fino a cinque anni assistiti dal contributo e dal concorso pubblico negli interessi: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro;

b) prestiti fino a cinque anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati: 20% del tasso di riferimento come sopra specificato;

per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) mutui a dieci anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato;

per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato;

d) mutui a quindici anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato;

per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato.

Per le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra fissati si applicano ai contratti condizionati e definitivi stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Analogamente per le operazioni di prestito di cui ai punti 1), 3) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra determinati si applicano allorché le cambiali agrarie relative a dette operazioni siano state rilasciate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per ogni altra operazione di credito in favore dell'agricoltura disposta dalle regioni che abbia caratteristiche analoghe a quelle di cui al precedente primo comma, i tassi minimi agevolati annui non potranno essere inferiori a quelli come sopra determinati.

Nelle operazioni di credito agrario di miglioramento il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, è pari al costo di provvista indicato nei relativi decreti ministeriali.

Nelle operazioni di credito agrario di esercizio il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed agli enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, è pari al tasso di riferimento, depurato della maggiorazione forfettaria indicato nei relativi decreti ministeriali.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal contributo pubblico negli interessi si applicano, ai sensi dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi di riferimento, stabiliti dagli organi dello Stato, vigenti rispettivamente al momento della stipula del contratto condizionato per il periodo di preammortamento e di quello definitivo per il periodo dell'ammortamento.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante «Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche»:

«Art. 2. — È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del 1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gli scopi e con i criteri previsti dall'art. 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il concorso dello Stato sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli istituti ed enti mutuanti, sulla base di elenchi dai medesimi prodotti, in annualità erogate anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuatarie nella misura previ all'art. 6 della citata legge n. 739.

Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualità di rimborso con i relativi interessi è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.».

— Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale»:

«Art. 9. — Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subito, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie è determinato secondo parametri che sono fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.».

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: «*lettera d)*», sono sostituite dalle seguenti: «*lettera b)*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale», come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario).* — 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 2, sono prorogate, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui all'art. 3, comma 2, *lettera b)*, per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'art. 3, a richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.

3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.».

Art. 2.

1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, *comma 5*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, *sulle strutture* e sul reddito complessivo aziendale, il *fondo per la riassicurazione dei rischi* di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178*, può assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilità annuali di bilancio. *Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole.*

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

«Art. 127 *(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)*. — 1. All'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea».

2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo è contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualità e solidarietà. Le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualità e solidarietà.

3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.

4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 28 del 1° febbraio 2000.

6. La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:

a) la soppressione della cassa sociale;

b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche.

8. All'art. 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera *f)*, è sostituita dalla seguente: "*f)* la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio".

9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, recante «Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata»:

«Art. 2 *(Parametri contributivi)*. — 1. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, è commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico, stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. I suddetti parametri sono determinati, per ciascuna garanzia per prodotto e per comune, sulla base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevabili nel Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984,

n. 194, tenuto conto anche delle tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono riferiti i parametri. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere il 50 per cento o il 65 per cento della spesa effettivamente sostenuta, entro i limiti dei parametri predetti.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Disposizioni in materia idrica)*. — 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 «Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.

4-*bis*. Alle imprese agricole, singole ed associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subìto danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.

4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.

4-*quater*. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-*bis*, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.

4-*quinquies*. Agli enti di cui al comma 4-*quater*, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

4-*sexies*. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-*septies*. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale" (PSR) e nei "Programmi operativi regionali" (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-*bis* sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-*bis*. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-*bis*, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso.

4-*octies*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* del presente articolo è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto ad euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate.

4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'art. 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4-*decies*. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali, assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonché della SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.».

Art. 3. *(Soppresso dalla legge di conversione)*

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, è abrogato. *A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996.*

1-bis. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, recante «Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46», come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. — 1. *(Abrogato dal presente decreto-legge).*

2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

3. *(Soppresso dalla legge di conversione n. 380/1996).*

4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996.

5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.».

— Per il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale», si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 1.

Art. 5.

1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonché il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di *luglio, agosto e settembre* 2002 e da altre avversità eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di *euro 16.428.047 per l'anno 2002*, nonché un limite di impegno quindicennale di *11.000.000 di euro*, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad euro *7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del* decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, *quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero* e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale, *per* 9.000.000 *di euro*, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, *e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»:

«Art. 2 *(Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale).* — 1. Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 3 e la relativa richiesta di spesa.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalità ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.».

— Si trascrive il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:

«Art. 36 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi per l'art. 10, si provvede:

a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si trascrive il testo dell'art. 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

«Art. 121 *(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)*. — 1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà, è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Alle imprese di cui al comma 1, è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui può essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.

8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.».

Art. 5-*bis*.

1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

«4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 2.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A13028

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Newcastle (Australia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig. Anna Rosa Gualtieri, vice console onorario in Newcastle (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

3) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Sydney;

4) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Sydney della documentazione relativa al rilascio di visti;

5) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale n. 033/685/*BIS* del 20 agosto 2002, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A13037

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Griffith (Australia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Antonio Santolin, vice console onorario in Griffith (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

3) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Sydney;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

5) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale del 13 gennaio 1993, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A13038

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Wollongong (Australia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Salvatore Chiodo, vice console onorario in Wollongong (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

3) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Sydney;

4) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo o dalla partenza di una nave nazionale;

5) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

6) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 novembre 1985, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A13039

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero S. Chiara, in Bienno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero S. Chiara, con sede in Bienno (Brescia).

02A12926

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 ottobre 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera del Corpo forestale dello Stato con la seguente motivazione:

«Sempre fedele alle sue gloriose tradizioni di presidio del territorio montano e rurale, costante espressione di aderenza ai diritti dei cittadini ed alle reali esigenze del Paese, il Corpo forestale dello Stato ha mantenuto intatto e rafforzato nel tempo lo spirito di incondizionato servizio a difesa del patrimonio naturalistico della Nazione, bene comune e fondamento dei valori di civile convivenza. Con la sua insostituibile ed efficiente opera che ha comportato impegno, capacità professionali e conoscenze tecniche non comuni, oltre ad assoluta abnegazione, come dimostrano le numerose vittime cadute nell'adempimento del loro dovere nello svolgimento delle varie attività istituzionali, ha concorso al rafforzamento della coscienza civica ed alla nascita ed allo sviluppo della cultura dell'ambiente». — 180º Anniversario della fondazione del Corpo - 15 ottobre 2002.

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile al sig. Giovanni Leone con la seguente motivazione:

«Nel corso delle operazioni di verifica che stava effettuando nel porto in qualità di ormeggiatore, si accorgeva che un'onda anomala aveva scaraventato in mare alcuni componenti dell'equipaggio di una motonave. Dopo aver allertato i competenti organi di soccorso, non esitava, con generoso slancio ed esemplare altruismo, a gettarsi nelle acque agitate in soccorso dei malcapitati. Nobile esempio di spirito di abnegazione e di alto senso civico». — 15 ottobre 2000 - Savona.

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

Al sig. Gianni Papponetti, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed esemplare altruismo, in due occasioni diverse, non esitava a tuffarsi nelle profonde ed agitate acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo due donne gettatesi a scopo suicida. Nobile esempio di spirito di abnegazione e di alto senso civico». — 1º luglio-30 novembre 2001 - Pescara.

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Luigi Varrecchione, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si introduceva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna priva di sensi. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 dicembre 2001 - Santa Marinella (Roma).

Al carabiniere Lorenzo Loddo, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si introduceva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna priva di sensi. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 18 dicembre 2001 - Santa Marinella (Roma).

Al sig. Fabio Picchi, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con pronta determinazione e alto senso di solidarietà si tuffava nel mare agitato, riuscendo a trarre in salvo un amico in grave difficoltà. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune coraggio». — 15 luglio 2000 - Portovenere (La Spezia).

Alla guardia giurata Fabio Lucia La Placa, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si tuffava nelle acque di un fiume, in soccorso di una donna e, raggiuntala, riusciva a trascinarla a riva, ove provvedeva a rianimarla. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 22 aprile 2001 - Treviso.

Al caporale scelto dell'Esercito Edgardo Debbi, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si avvicinava prontamente ad un'autovettura in fiamme a seguito di un grave incidente stradale, riuscendo ad estrarre dall'abitacolo una bambina rimasta immobilizzata sui sedili posteriori. Nobile esempio di elette virtù civiche e umana solidarietà». — 3 agosto 2000 - Zola Predosa (Bologna).

02A12749-02A12751-02A12752

Conferimento di onorificenze al merito civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Padre Michele D'Annucci con la seguente motivazione:

«Missionario, animato da grande sensibilità sociale e da nobili ideali di giustizia e di carità, si dedicava nel corso di tutta la sua vita alla promozione umana, intellettuale e spirituale delle popolazioni indigene del Sud Africa, provvedendo alla costruzione di scuole, di centri religiosi e sostenendo adozioni a distanza per aiutare ragazzi e ragazze negli studi. Nell'adempimento del suo apostolato veniva brutalmente assassinato in un agguato in una località nei pressi di Pretoria. Splendido esempio di spirito cristiano ed umana solidarietà». — 8 dicembre 2001 - Soshanguve (Sud Africa).

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile al sig. Daniele Danti con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed esemplare altruismo accorreva in soccorso di una bambina caduta nelle acque di un canale, riuscendo ad afferrarla e a trarla in salvo. Nobile esempio di elevate virtù civiche e umana solidarietà». — 12 giugno 2001 - Riva del Garda (Trento).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile ai seguenti comuni per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

Al comune di Terelle (Frosinone), medaglia di bronzo al merito civile, con la seguente motivazione:

«Centro strategicamente importante a nord di Montecassino, durante l'ultimo conflitto mondiale si adoperò con la popolazione tutta a dare ospitalità e conforto ai numerosi profughi dei paesi vicini.

Si trovò poi al centro di numerosi combattimenti, subendo bombardamenti e rappresaglie che procurarono numerose vittime civili e la quasi totale distruzione dell'abitato». — Settembre 1943-maggio 1944 - Terelle (Frosinone).

Al comune di Colle San Magno (Frosinone), medaglia di bronzo al merito civile, con la seguente motivazione:

«Comune situato nelle immediate retrovie del fronte di Cassino, durante l'ultimo conflitto mondiale, fu sottoposto a violente rappresaglie da parte delle truppe tedesche occupanti e a violenti bombardamenti da parte delle forze alleate, che causarono la morte di numerosi civili e la distruzione di gran parte dell'abitato». — 1943-1944 - Colle San Magno (Fosinone).

02A12750-02A12753-02A12754

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) Com. 1ª cl. Fr. Gianluca Menti — 29 giugno 2001 - Genova:

«Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo si poneva all'inseguimento di due malviventi, che avevano perpetrato una rapina ai danni di una libreria, riuscendo a recuperare la refurtiva. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere»;

2) SC Np/pn Francesco De Marco;

3) Com. 1ª cl. Np. Vincenzo De Patta;

4) Com. 2ª cl. Np. Nicola Martemucci — 9 dicembre 2001 - Torvajanica (Roma):

«Con pronta determinazione e consapevole sprezzo del pericolo interveniva, insieme ad altri colleghi, in soccorso di un giovane, affetto da gravi disturbi psichici, che, sceso in acqua, si allontanava verso il largo, riuscendo a raggiungerlo e a trarlo in salvo a riva nonostante la forte resistenza opposta dal malcapitato. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere»;

5) sig. Umberto Pomes, volontario dei Vigili del fuoco — 27 agosto 1999 - San Vito (Taranto):

«Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo provvedeva ad estrarre da una fossa biologica un bambino che vi era caduto accidentalmente. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere»;

6) sig. Andrea Arienti — 7 luglio 2001 - Corsico (Milano):

«Con esemplare altruismo e pronta determinazione non esitava a tuffarsi nelle acque di un fiume per soccorrere una donna in procinto d'annegare. Nobile esempio di alto senso civico e di umana solidarietà».

02A12756

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) sig. Maurizio Streccioni Girolimetti — 13 gennaio 2001 - Senigallia (Ancona):

«Con esemplare iniziativa e tempestività provvedeva a spegnere le fiamme sprigionatesi da una bombola di gas, scongiurando così più gravi conseguenze. Chiaro esempio di spirito di abnegazione e alto senso civico»;

2) sig. Claudio Paolino;

3) sig. Luigi Scarano;

4) sig. Leonardo Morgante;

5) sig. Franco Lucido;

6) Michele Trombone

7) Fabrizio Valente — 12 agosto 2000 - Savona:

«Con generoso slancio e lodevole abnegazione si impegnava, insieme ad altri animosi, nelle operazioni di salvataggio del pilota di un velivolo ultraleggero, caduto in mare in fase di decollo. Nobile esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà».

8) sig. Ciro Sandomenico — 30 maggio 2000 - Grottammare (Ascoli Piceno):

«Con generoso slancio e sprezzo del pericolo interveniva in soccorso di un bagnante in grave difficoltà per il mare agitato, riuscendo a trasportarlo a riva e affidarlo alle cure del personale medico. Nobile esempio di spirito di abnegazione ed alto senso civico».

02A12755

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril New Research»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 690 del 6 maggio 2002

Medicinale: CAPTOPRIL NEW RESEARCH.

Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., piazza Don Luigi Sturzo n. 34 - 04011 Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

50 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 035458013/MG (in base 10) 11U2YX (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 5,32 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 8,78 (IVA inclusa);

24 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 035458025/MG (in base 10) 11U2Z9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 5,16 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 8,52 (IVA inclusa);

forma farmaceutica: compresse;

composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 25 mg o 50 mg di Captopril;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinato acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Delta Ltd - Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche:

«Captopril è indicato per il trattamento di: ipertensione e insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13056

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bicavera»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 734 del 22 ottobre 2002

Specialità medicinale: BICAVERA.

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.a., via Crema n. 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1,5% glucosio sacca da 1500 ml - A.I.C. n. 035498017/M (in base 10) 11VB11 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

1,5% glucosio sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 035498029/M (in base 10) 11VB1F (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

1,5% glucosio sacca da 2500 ml - A.I.C. n. 035498031/M (in base 10) 11VB1H (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

1,5% glucosio sacca da 3000 ml - A.I.C. n. 035498043/M (in base 10) 11VB1V (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

2,3% glucosio sacca da 1500 ml - A.I.C. n. 035498056/M (in base 10) 11VB28 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

2,3% glucosio sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 035498068/M (in base 10) 11VB2Q (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

2,3% glucosio sacca da 2500 ml - A.I.C. n. 035498070/M (in base 10) 11VB2N (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

2,3% glucosio sacca da 3000 ml - A.I.C. n. 035498082/M (in base 10) 11VB32 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

4,25% glucosio sacca da 1500 ml - A.I.C. n. 035498094/M (in base 10) 11VB3G (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

4,25% glucosio sacca da 2000 ml - A.I.C. n. 035498106/M (in base 10) 11VB3U (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

4,25% glucosio sacca da 2500 ml - A.I.C. n. 035498118/M (in base 10) 11VB46 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

4,25% glucosio sacca da 3000 ml - A.I.C. n. 035498120/M (in base 10) 11VB48 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997, e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C»;

forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale;

composizione: Bicavera 1,5%;

1 litro di soluzione elettrolitica acida a base di glucosio contiene:

principi attivi:

cloruro di sodio 11,57 g, cloruro di calcio 0,5145 g, cloruro di magnesio esaidrato 0,2033 g, glucosio monoidrato 33,0 g (equivalente a glucosio 30,0 g);

Na 198,0 mmol/l;

Ca 3,5 mmol/l;

Mg 1,0 mmol/l;

cloruro 209,0 mmol;

1 litro di soluzione alcalina di idrogeno carbonato contiene:

principi attivi:

idrogeno carbonato di sodio 5,88 g;

Na 70 mmol/l;

HCO_3 70,0 mmol/l;

dopo la ricostituzione: 1 litro di soluzione pronta all'uso contiene:

principi attivi:

cloruro di sodio 5,786 g;

idrogeno carbonato di sodio 2,940 g;

cloruro di calcio 0,2573 g;

cloruro di magnesio esaidrato 0,1017 g;

glucosio monoidrato 16,5 g (equivalente a glucosio) 15,0 g;

Na 134,0 mmol/l;

Ca_2 1,75 mmol/l;

Mg_2 0,5 mmol/l;

cloruro 104,5 mmol/l;

idrogeno carbonato 34,0 mmol/l;

glucosio 83,25 mmol/l;

osmolarità teorica 358 mosm/l;

ph 7,40;

eccipienti: acido cloridrico, idrossido di sodio, diossido di carbonio, acqua per preparazioni iniettabili;

composizione: Bicavera 2,3%;

1 litro di soluzione elettrolitica acida a base di glucosio contiene:

principi attivi:

cloruro di sodio 11,57 g, cloruro di calcio 0,5145 g, cloruro di magnesio esaidrato 0,2033 g, glucosio monoidrato 50,0 g (equivalente a glucosio 45,46 g);

Na 198,0 mmol/l;

Ca 3,5 mmol/l;

Mg 1,0 mmol/l;

cloruro 209,0 mmol;

1 litro di soluzione alcalina di idrogeno carbonato contiene:

principi attivi:

idrogeno carbonato di sodio 5,88 g;

Na 70 mmol/l;

HCO_3 mmol/l;

dopo la ricostituzione: 1 litro di soluzione pronta all'uso contiene:

principi attivi:

cloruro di sodio 5,786 g;

idrogeno carbonato di sodio 2,940 g;

cloruro di calcio 0,2573 g;

cloruro di magnesio esaidrato 0,1017 g;

glucosio monoidrato 25,0 g (equivalente a glucosio) 22,73 g;

Na 134,0 mmol/l;

Ca_2 1,75 mmol/l;

Mg_2 0,5 mmol/l;

cloruro 104,5 mmol/l;

idrogeno carbonato 34,0 mmol/l;

glucosio 126,1 mmol/l;

osmolarità teorica 399 mosm/l;

ph 7,40;

eccipienti: acido cloridrico, idrossido di sodio, diossido di carbonio, acqua per preparazioni iniettabili;

composizione: Bicavera 4,25%;

1 litro di soluzione elettrolitica acida a base di glucosio contiene:

principi attivi:

cloruro di sodio 11,57 g, cloruro di calcio 0,5145 g, cloruro di magnesio esaidrato 0,2033 g, glucosio monoidrato 93,5 g (equivalente a glucosio 85,0 g);

Na 198,0 mmol/l;

Ca 3,5 mmol/l;

Mg 1,0 mmol/l;

cloruro 209,0 mmol;

1 litro di soluzione alcalina di idrogeno carbonato contiene:

principi attivi:

idrogeno carbonato di sodio 5,88 g;

Na 70 mmol/l;

HCO_3 70,0 mmol/l;

dopo la ricostituzione: 1 litro di soluzione pronta all'uso contiene:

principi attivi:

cloruro di sodio 5,786 g;

idrogeno carbonato di sodio 2,940 g;

cloruro di calcio 0,2573 g;

cloruro di magnesio esaidrato 0,1017 g;

glucosio monoidrato 46,75 g (equivalente a glucosio) 42,5 g;

Na 134,0 mmol/l;

Ca_2 1,75 mmol/l;

Mg_2 0,5 mmol/l;

cloruro 104,5 mmol/l;

idrogeno carbonato 34,0 mmol/l;

glucosio 235,9 mmol/l;

osmolarità teorica 509 mosm/l;

ph 7,40;

eccipienti: acido cloridrico, idrossido di sodio, diossido di carbonio, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura:

uso riservato alle case di cura e agli ospedali;

vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche:

stadio terminale (scompensato) dell'insufficienza renale cronica di qualsiasi natura, trattata con dialisi peritoneale.

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Frankfurter Strasse 6 - 8, D-66606 St. Wendel - Germania.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13057

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Serdolect».

Estratto provvedimento UPC/II/1272 del 21 ottobre 2002

Specialità medicinale: SERDOLECT.

Confezioni:

20 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033065018/M;

28 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033065020/M;

30 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033065032/M;

50 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033065044/M;

98 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033065057/M;

100 compresse 4 mg in blister - A.I.C. n. 033065069/M;

100 compresse 4 mg in contenitore - A.I.C. n. 033065071/M;

20 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033065083/M;

28 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033065095/M;

30 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033065107/M;

50 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033065119/M;

98 compresse 8 mg - A.I.C. n. 033065121/M;

100 compresse 8 mg in blister - A.I.C. n. 033065133/M;

100 compresse 8 mg in contenitore - A.I.C. n. 033065145/M;

20 compresse 12 mg - A.I.C. 033065158/M;

28 compresse 12 mg - 033065160/M;

30 compresse 12 mg - A.I.C. n. 033065172/M;

50 compresse 12 mg - A.I.C. n. 033065184/M;

98 compresse 12 mg - A.I.C. n. 033065196/M;

100 compresse 12 mg in blister - A.I.C. n. 033065208/M;

100 compresse 12 mg in contenitore - A.I.C. n. 033065210/M;

20 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033065222/M;

28 compresse 16 mg - A.I.C. n.033065234/M;

30 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033065246/M;

50 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033065259/M;

98 compresse 16 mg - A.I.C. n. 033065261/M;

100 compresse 16 mg in blister - A.I.C. n. 033065273/M;

100 compresse 16 mg in contenitore - A.I.C. n. 033065285/M;

20 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033065297/M;

28 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033065309/M;

30 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033065311/M;

50 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033065323/M;

98 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033065335/M;

100 compresse 20 mg in blister - A.I.C. n. 033065347/M;

100 compresse 20 mg in contenitore - A.I.C. n. 033065350/M;

20 compresse 24 mg - A.I.C. n. 033065362/M;

28 compresse 24 mg - A.I.C. n. 033065374/M;

30 compresse 24 mg - A.I.C. n. 033065386/M;

50 compresse 24 mg - A.I.C. n. 033065398/M;

98 compresse 24 mg - A.I.C. n. 033065400/M;

100 compresse 24 mg in blister - A.I.C. n. 033065412/M;

100 compresse 24 mg in contenitore - A.I.C. n. 033065424/M.

Titolare A.I.C.: H. Lundbeck A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0141/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: variazione degli stampati in seguito alla decisione della Commissione delle Comunità europee del 26 giugno 2002.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13051

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Combisartan»

Estratto provvedimento U.P.C. n. 71 del 29 ottobre 2002

Specialità medicinale: COMBISARTAN.

Società: A. Menarini industrie sud.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C.., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Combisartan» 28 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034134027/M e 14 compresse rivestite con film in blister - A.I.C. n. 034134015/M possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 7 novembre 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento A.I.C./UPC/1204/2002 del 7 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13052

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cotareg»

Estratto provvedimento U.P.C. n. 72 del 29 ottobre 2002

Specialità medicinale: COTAREG.

Società: Novartis Farma S.p.a.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C.., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cotareg» 28 compresse rivestite in blister - A.I.C. n. 034114025/M e 14 compresse rivestite in blister - A.I.C. n. 034114013/M possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 7 novembre 2002, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento A.I.C./UPC/1203/2002 del 7 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13053

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin»

Estratto provvedimento U.P.C. n. 73 del 29 ottobre 2002

Specialità medicinale: PRONTALGIN.

Società: Therabel Pharma B.V.

Oggetto provvedimento di modifica U.P.C.., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Prontalgin» 1 flacone gocce 10 ml - A.I.C. n. 033074016/M e 5 fiale 100 mg 2 ml - A.I.C. n. 033074028/M 20 capsule 50 mg - A.I.C. 033074030/M possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 31 ottobre 2002, data di scadenza dei trenta giorni previsti dal provvedimento n. 68 del 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 dell'1° ottobre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13054

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solosa»

Estratto di variazione A.I.C./UPC n. 1916 del 29 ottobre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr n. 5 - Milano, con codice fiscale n. 00832400154;

specialità medicinale: SOLOSA.

confezione A.I.C. n. 032117018 - 30 compresse 2 mg,

è ora trasferita alla società: laboratori Guidotti S.p.a., con sede in via Livornese n. 897, La Vettola, Pisa, con codice fiscale n. 00678100504.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13055

Comunicato relativo al decreto 14 giugno 2002, recante: «Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali - Ser.T. di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444».

Con riferimento al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 giugno 2002, «Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali - Ser.T. di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2002, in calce al predetto decreto si intendono apportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 148».

02A13105

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto ministeriale n. 31529 del 15 ottobre 2002 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 12 novembre 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli: imprese impegnate nei lavori di costruzione della «Linea 1 della metropolitana di Napoli» - Lotto 5.

Con decreto ministeriale n. 31526 del 15 ottobre 2002 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 18 gennaio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Francavilla Fontana (Brindisi): imprese impegnate nei lavori di adeguamento della sede stradale alla sez. tipo III norme C.N.R. 80 - tratto Grottaglie-Brindisi, lotto II dal km 688 + 975 al km 698+198, ora aggiornate rispettivamente dal km 686 + 350 al km 695+680, disposizioni n. 1710 del 13 luglio 1998.

Con decreto ministeriale n. 31527 del 15 ottobre 2002 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 27 marzo 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Montegiordano (Cosenza): imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento s.s. 106 Ionica - tratto tra i km 393+840 (Amendolara) e km 410+040 (Rocca Imperiale) - III lotto secondo stralcio, carreggiata di Monte.

Con decreto ministeriale n. 31528 del 15 ottobre 2002 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 30 novembre 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area dei comuni di Castiadas, San Vito, Sinnai (Cagliari): imprese impegnate nei lavori di realizzazione s.s. 125 «Orientale Sarda» - tronco San Priamo - Capo Boi (Cagliari), I, II e III lotto.

02A12949 - 02A12956 - 02A12957 - 02A12958

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto ministeriale n. 31522 dell'11 ottobre 2002, a decorrere dal 1° marzo 2002, data di adozione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro unico di settore, non è più sussistente il requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente della società S.p.a. Italgas - Società italiana per il gas, sede in Torino.

A seguito di quanto disposto dall'art. 1, la società in questione, a decorrere dal 1° marzo 2002, non è più esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente, ai sensi dell'art. 40, punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

02A12955

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 31530 del 15 ottobre 2002 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 novembre 2001 al 23 maggio 2002, della ditta S.p.a. Società Esercizio Cantieri, con sede in Roma, unità di Livorno, Roma e Viareggio (Lucca).

02A13040

Provvedimenti concernenti il programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 31532 del 15 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 luglio 2002 al 14 luglio 2003, della ditta S.r.l. V. La Gatta, con sede in Pomigliano D'Arco (Napoli), unità di Pomigliano D'Arco (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 31531 del 15 ottobre 2002 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002, della ditta S.r.l. Musilli Prefabbricati, con sede in Cassino (Frosinone), unità di San Vittore D.L. (Frosinone).

02A13041 - 02A13042

Istruttoria per lo scioglimento della Società cooperativa «Gelima a r.l.», in Sannicandro

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Gelima a r.l.», posizione n. 6681/246106, con sede in Sannicandro, costituita per rogito notaio Angelo Fiandaca, in data 27 gennaio 1990, repertorio n. 315248 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13043

Istruttoria per lo scioglimento della Società cooperativa «La Florente a r.l.», in Modugno

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Florente a r.l.», posizione n. 7159/258240, con sede in Modugno, costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro, in data 18 febbraio 1992, repertorio n. 76253 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13044

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Adozione di modifica al perimetro di un'area di tipo B nel comune di Pistoia prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato con delibera n. 167 del 1° agosto 2002 la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico», concernente intervento di tipo B nel comune di Pistoia.

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale delibera, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, e presso l'amministrazione provinciale di Pistoia.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Osservazioni sulla delibera possono essere inoltrate alla regione Toscana, Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26, Firenze, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione, o essere annotate sui registri suddetti.

02A12893

Adozione di modifica al perimetro di un'area di tipo B nei comuni di Capraia e Limite prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico» (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato con delibera n. 169 del 1° agosto 2002 la modifica al perimetro di un'area di tipo B prevista nel Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del «Rischio idraulico», concernente intervento di tipo B nel comune di Capraia e Limite.

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale delibera, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso la regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, e presso l'amministrazione provinciale di Firenze.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Osservazioni sulla delibera possono essere inoltrati alla regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione, o essere annotate sui registri suddetti.

02A12895

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di variazione A.I.C./UPC 1903 del 14 ottobre 2002 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Fortipan". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2002).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 48, prima colonna, al terzultimo rigo, dove è scritto: «È ora trasferita alla società Procter & Gamble *Italia* S.r.l. ...», leggasi: «È ora trasferita alla società Procter & Gamble *Italy* S.r.l. ...».

02A13046

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651268/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035